

ALLEGATO A) alla Proposta di Deliberazione del C.C. Iride n. 1173785

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1 comma 142-143-144 della legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i;

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale;

Articolo 2

Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Meldola.

Articolo 3

Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Articolo 4

Aliquote

A decorrere dall'anno di imposta 2020 le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, sono stabilite in misura differenziata secondo gli scaglioni di reddito fissati per l'IRPEF statale dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per l'anno 2020 la ripartizione è fissata nel modo seguente:

- scaglione fino a 15.000,00 euro: aliquota 0,39 per cento;
- scaglione oltre 15.001,00 euro e fino a 28.000,00 euro: aliquota 0,40 per cento;
- scaglione oltre 28.001,00 euro e fino a 55.000,00 euro: aliquota 0,41 per cento;
- scaglione oltre 55.001,00 euro e fino a 75.000,00 euro: aliquota 0,60 per cento;
- scaglione oltre 75.000,00 euro: aliquota 0,80 per cento.

L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;

Articolo 5 –

Esenzioni

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IRPEF di cui all'art.4 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile complessivo annuo, al fine dell'addizionale IRPEF, fino ad Euro 12.000,00(dodicimila//00), limite al di sopra del quale l'addizionale si applica sull'intero importo.

L'esenzione opera come soglia e non franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

Articolo 6
Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Articolo 7
Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al comune stesso con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e Finanze.

Articolo 8
Efficacia

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art.52 D.Lgs 446/97, il 1° gennaio 2020.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge.